

BlogDUE

Il *carbon farming* come nuova frontiera della lotta al cambiamento climatico: considerazioni alla luce del regolamento (UE) 2024/3012*

Alessandro Rosanò (RTT in Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Parma) – 24 marzo 2025

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il *carbon farming* e l'interesse dell'Unione europea per la materia. – 3. Il regolamento (UE) 2024/3012 che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carbonicoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. – 4. Considerazioni critiche sul regolamento (UE) 2024/3012. – 5. Conclusioni.

1. Il cambiamento climatico è la sfida fondamentale della nostra epoca. I riflessi giuridici di tale stato di cose sono tanto evidenti da avere portato nel corso degli ultimi vent'anni all'emersione di un nuovo settore di interesse, denominato *climate law*. Che si tratti di una vera e propria branca del diritto, o di una sottobranca, o di un mero ambito di ricerca, poco importa in questa sede (per un'introduzione al dibattito in materia, J. PEEL, *Climate Change Law: the Emergence of a New Legal Discipline*, in *Melbourne University Law Review*, 2008, p. 922 ss.; D. A. FARBER, M. PEETERS, *The Emergence of Global Climate Law*, in D. A. FARBER, M. PEETERS (eds.), *Climate Change Law*, Cheltenham, 2016, p. 687 ss.; M. FAURE, J. LIU, *Urgently Needed: Climate Lawyers*, in *Climate Law*, 2018, p. 161 ss.; B. MAYER, A. ZAHAR, *Introduction*, in B. MAYER, A. ZAHAR (eds.), *Debating Climate Law*, Cambridge, 2021, p. 1 ss.). Ciò che conta è che la normativa rilevante in materia si è sviluppata sempre di più, come massimamente rappresentato dall'Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 2015 per rafforzare la risposta globale ai rischi posti dal cambiamento climatico (per un'introduzione agli aspetti di natura giuridica del tema, C. STRECK, P. KEENLYSIDE, M. VON UNGER, *The Paris Agreement: A New Beginning*, in *Journal for European*

* Il presente contributo è stato pubblicato nell'ambito del progetto Food for Future, finanziato con fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca destinati ai Dipartimenti di Eccellenza - Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, Università di Parma.

Environmental & Planning Law, 2016, p. 3 ss.; D. KLEIN ET AL (eds.), *The Paris Agreement on Climate Change. Analysis and Commentary*, Oxford, 2017). A questo deve aggiungersi la diffusione del contenzioso climatico dinanzi a corti nazionali e internazionali, che pure ha condotto a risultati significativi (per una panoramica, si rinvia a I. ALOGNA, C. BAKKER, J.-P. GAUCI (eds.), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden-Boston, 2021; W. KAHL, M.-P. WELLER (eds.), *Climate Change Litigation. A Handbook*, Munchen-Oxford-Baden Baden, 2021; M. DELSIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2022, p. 265 ss.; G. CONTALDI, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, p. 567 ss.; nonché ai [Climate Change Litigation Databases](#) della *Columbia Law School* e al report [Global trends in climate change litigation: 2023 snapshot](#)).

Per quel che riguarda l'Unione europea, va richiamato senz'altro il regolamento (UE) 2021/1119, ossia la cosiddetta normativa europea sul clima, con la quale si è inteso istituire un quadro giuridico per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell'Unione al fine di raggiungere entro il 2050 l'equilibrio tra emissioni e assorbimenti e permettere, a seguito dell'azzeramento delle emissioni nette, il conseguimento di emissioni negative (sul tema, K. KULOVESI ET AL, *The European Climate Law: Strengthening EU Procedural Climate Governance?*, in *Journal of Environmental Law*, 2024, p. 23 ss.).

Possono poi ricordarsi la direttiva 2003/87/CE istitutiva del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, il regolamento (UE) 2018/841 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.

In questo contesto tanto articolato si inserisce una novità: il regolamento (UE) 2024/3012 che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carbonicoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, tramite il quale l'Unione intende sostenere le pratiche agricole e forestali che permettono di assorbire le emissioni di gas a effetto serra dall'atmosfera o di ridurre le emissioni dal suolo (cd. *carbon farming*, sulla cui nozione si tornerà a breve).

L'attenzione è quindi rivolta agli ambiti dell'agricoltura, delle foreste e dell'uso del suolo, coerentemente a ciò che risulta da una serie di dati. Da tempo, l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* ha affermato che tali settori sono responsabili di poco meno di un quarto delle emissioni antropogeniche di gas serra, derivanti principalmente dalla deforestazione e dall'allevamento del bestiame (P. SMITH ET AL, *Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)*, in *Climate Change 2014. Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, 2014, p. 816). In

precedenza, era stato altresì sostenuto che, ove lo *status quo* non fosse mutato, le emissioni sarebbero aumentate notevolmente a causa di una crescita nella domanda di prodotti agricoli pari o superiore al 40% (B. CAMPBELL ET AL, *Agriculture and Climate Change: A Scoping Report*, Washington, 2011, p. 3). Con riferimento all'Unione europea, va notato che, nel 2022, l'agricoltura ha contribuito al totale delle emissioni di gas a effetto serra per il 10,82%, mentre il settore delle foreste e dell'uso del suolo ha un'incidenza del -7% (si veda [EEA Greenhouse Gases – data viewer](#)).

Si capisce allora perché l'Unione abbia adottato una disciplina sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia: si tratta del già menzionato regolamento (UE) 2018/841, il quale fissa per la materia qui considerata gli impegni degli Stati membri che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra e gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2030.

A ciò si ricollega l'adozione del regolamento (UE) 2024/3012, che mira a valorizzare pratiche e processi positivi, secondo un modello acquisito almeno a partire dalla *Carbon Farming Initiative*, un programma di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra introdotto dall'Australia nel 2011 (per una prima ricognizione, A. MACINTOSH, *The Carbon Farming Initiative: removing the obstacles to its success*, in *Carbon Management*, 2013, p. 185 ss.; M. KRAGT ET AL, *What are the barriers to adopting carbon farming practices?*, in *Working Paper 1407*, University of Western Australia, 2014). Per questo, nel presente scritto, chiarita la nozione di *carbon farming* e l'interesse dell'Unione per la materia (paragrafo 2), si intende illustrare la disciplina posta dal regolamento (UE) 2024/3012 (paragrafo 3) e affrontare alcuni aspetti critici, concernenti i vantaggi ricavabili dall'ottenimento di un certificato di conformità secondo quanto disposto da tale atto, il principio DNSH e la tutela dei diritti fondamentali delle comunità rurali e delle popolazioni indigene (paragrafo 4). Le conclusioni riassumono l'analisi svolta in questa sede (paragrafo 5).

2. In primo luogo, si rende necessario chiarire cosa si intenda per *carbon farming*. Le molteplici definizioni fornite nel corso del tempo permettono di individuare almeno l'essenza del fenomeno in questione. È stato detto che il *carbon farming* si basa sulla fotosintesi come meccanismo per immagazzinare il carbonio nella Terra, in modo che quello che esce da un determinato ecosistema sia inferiore a quello che vi entra (K. C. GARRY, *Managing Carbon in a World Economy: The Role of American Agriculture*, in *Great Plains National Resources Journal*, 2005, p. 6). Può allora farsi riferimento a un modello di *business* verde che mira ad accrescere la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico (si veda lo [studio](#) per la Commissione ENVI del Parlamento europeo di H. McDONALD ET AL, *Carbon farming. Making agriculture fit for 2030*, Luxembourg, 2021, p. 7) o, per meglio dire, a un modo

per incentivare l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra basato sull'idea di ricompensare gli agricoltori per l'adozione di pratiche migliori di gestione del suolo, in quanto rigenerative (si veda la [relazione](#) alla Commissione europea, DG Azione per il clima di COWI, Ecologic Institute e IEEP, *Manuale di orientamento tecnico – Istituire e attuare nell'UE meccanismi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli basati sui risultati*, 2021).

Gli agricoltori che praticano il *carbon farming* ricorrono principalmente a cinque tecniche di agricoltura rigenerativa, funzionali a migliorare lo stato del suolo. Esse concernono la minimizzazione della compromissione del suolo attraverso la lavorazione, i pesticidi sintetici e i fertilizzanti, la stimolazione della produttività del suolo diversificando le colture sopra e sotto terra, la copertura del suolo per aumentare il sequestro di carbonio, il mantenimento delle radici delle piante nel terreno e/o il ricorso a colture contraddistinte da radici lunghe, in modo da incorporare materiali organici nel suolo, e la gestione del pascolo degli animali (Regeneration International, *What Is Regenerative Agriculture?*, 16 February 2017, disponibile [online](#)).

È stato detto che un aumento annuale dello 0,4% del carbonio immagazzinato nel suolo, combinato con l'azzeramento delle emissioni di combustibili fossili, consentirebbe di sequestrare una quantità di carbonio aggiuntivo sufficiente a riportare l'atmosfera ai livelli preindustriali (R. CUMMINS, *"Four for 1000": A Global Initiative to Reverse Global Warming Through Regenerative Agriculture and Land Use*, 17 October 2017, disponibile [online](#)). Si capisce quindi perché sia stata sostenuta l'esigenza di incrementare il ricorso alle pratiche del *carbon farming* su scala globale attraverso un approccio interdisciplinare che colleghi enti pubblici, settore privato e organizzazioni non governative, prevedendo meccanismi di incentivazione economica (A. B. MARKS, *(Carbon) Farming Our Way Out of Climate Change*, in *Denver Law Review*, 2020, p. 497).

Da qualche anno, anche l'Unione ha manifestato attenzione per il tema. Nel 2020 venne espresso da parte della Commissione europea l'impegno a esaminare la possibilità di sviluppare un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, così da incentivare l'assorbimento e una maggiore circolarità ([COM \(2020\) 98final](#), p. 18), sottolineandosi che le pratiche agricole che eliminano l'anidride carbonica dall'atmosfera contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica e che esse avrebbero dovuto essere ricompensate attraverso la politica agricola comune (PAC) o altre iniziative pubbliche o private ([COM \(2020\) 381final](#), p. 6). Nello stesso anno, veniva posto in risalto che l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura rimuovevano dall'atmosfera più anidride carbonica di quanta ne rilasciassero e che, perciò, tale pozzo avrebbe dovuto essere mantenuto e potenziato in modo da azzerare entro il 2050 le emissioni nette di gas serra ([COM \(2020\) 562final](#), p. 19-20). Per queste ragioni, l'Unione europea intendeva incoraggiare gli Stati membri a includere nei loro piani strategici per la PAC le iniziative di *carbon farming* ([COM \(2020\) 663final](#), p. 16).

Successivamente, è stato identificato un obiettivo di medio termine, da raggiungere entro il 2030, consistente nel conseguire un assorbimento netto dei gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente all'anno a livello di Unione per l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, affermandosi però che tra il 2013 e il 2018 gli assorbimenti annuali netti di carbonio riferibili a tali settori si erano ridotti del 20% ([COM \(2021\) 699final](#), pp. 3-5). È quindi emersa l'esigenza di contenere il fenomeno del degrado e dell'inquinamento dei suoli, dato che "suoli degradati e inquinati hanno una capacità fortemente ridotta di immagazzinare carbonio e di mettere naturalmente nutrienti a disposizione delle piante" e che, quindi, "un ulteriore degrado dei suoli europei renderebbe più difficile il conseguimento degli obiettivi climatici" e ridimensionerebbe "le motivazioni economiche per il *carbon farming* nei suoli agricoli" ([COM \(2023\) 410final](#), p. 4).

Da parte sua, il Comitato europeo delle Regioni ha evidenziato l'opportunità di introdurre aiuti di Stato *ad hoc* che remunerino gli agricoltori per gli interventi di *carbon farming* ([parere](#) del Comitato europeo delle regioni, *Futuri aiuti di Stato dell'UE nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali* (2022/C 301/10), punto 48).

L'interesse progressivamente emerso per la questione, confermato anche da una delle idee avanzate dalla Conferenza sul futuro dell'Europa ([relazione sul risultato finale](#), p. 43) ha condotto infine alla formulazione di una proposta di regolamento istitutivo di un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio ([COM \(2022\) 672final](#); al riguardo, E. CAVALLIN, *Carbon Farming and the Commission Proposal for a Regulation on a Certification Framework for Carbon Removals: a Legal Perspective*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2024, p. 41 ss.), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed entrata in vigore quale regolamento (UE) 2024/3012.

3. Il regolamento (UE) 2024/3012 ravvisa la propria base giuridica nell'art. 192, par. 1, TFUE. Quindi, si ricollega alla politica dell'Unione in materia ambientale (per un'introduzione alla quale si vedano F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, *Tutela transnazionale dell'ambiente. Principi, regole, problemi*, Bologna, 2012; S. KINGSTON, V. HEYVAERT, A. ČAVOŠKI, *European Environmental Law*, Cambridge, 2017; L. KRÄMER, C. BADGER, *Krämer's EU Environmental Law*, 9th ed., London, 2024) e, in particolare, al conseguimento di tre dei quattro obiettivi elencati all'art. 191, par. 1, TFUE, consistenti nella salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, nell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e nella promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, soprattutto, a combattere i cambiamenti climatici.

A conferma di questo, si consideri che lo scopo del regolamento è agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello

stoccaggio del carbonio nei prodotti attraverso l'istituzione di un quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti e delle riduzioni delle emissioni dal suolo (art. 1, par. 1). I gestori sono persone fisiche o giuridiche o enti pubblici che gestiscono o controllano un'attività o a cui è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico di un'attività che determina un assorbimento permanente del carbonio, un assorbimento temporaneo del carbonio derivante dalla carboniocoltura o dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti ovvero riduzioni delle emissioni dal suolo derivanti dalla carboniocoltura (art. 2, nn. 3 e 5). L'assorbimento del carbonio è da intendersi come assorbimento antropogenico e stoccaggio in serbatoi geologici, terrestri od oceanici o ancora in prodotti di lunga durata, mentre l'assorbimento permanente riguarda pratiche o processi che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli (art. 2, n. 1 e n. 9). La carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti sono pratiche o processi, rispettivamente, svolti su un periodo di attività di almeno cinque anni, riguardanti la gestione di un ambiente terrestre o costiero e che determinano la cattura e lo stoccaggio temporaneo di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio biogenici o la riduzione delle emissioni dal suolo (art. 2, n. 10) e che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodotti di lunga durata, consentono il monitoraggio *in loco* del carbonio stoccato e sono certificati durante tutto il periodo di monitoraggio (art. 2, n. 11).

In relazione a tali attività, il regolamento mira a introdurre criteri di qualità, norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo, norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione di sistemi di certificazione e norme per il rilascio e l'uso di unità certificate di assorbimento del carbonio (art. 1, par. 1). I sistemi di certificazione sono organizzazioni che stabiliscono la conformità delle attività e dei gestori rispetto ai criteri di qualità e alle norme di certificazione posti dal regolamento (art. 2, n. 15). I sistemi di certificazione stipulano accordi con gli organismi di certificazione, vale a dire enti di valutazione indipendenti che svolgono i necessari controlli e rilasciano certificati di conformità (art. 2, n. 14), ossia dichiarazioni da cui risulta che un'attività è conforme a quanto previsto dal regolamento (art. 2, n. 18).

Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo possono essere certificati se derivano da attività che soddisfano i criteri fissati dal regolamento e se sono verificati in modo indipendente (art. 3). Con riferimento al primo requisito, trovano applicazione i cosiddetti criteri QU.A.L.ITY (artt. 4-7), relativi ossia a: *QUantification* (l'attività apporta un beneficio in termini di assorbimento permanente o temporaneo); *Additionality* (l'attività va al di là degli obblighi normativi dell'Unione e nazionali rilevanti per il singolo gestore e l'effetto incentivante della certificazione è necessario affinché essa diventi finanziariamente sostenibile); *Long-term storage* (l'attività consente di stoccare permanentemente il carbonio o comunque il suo obiettivo è stoccarlo a lungo termine); *Sustainability* (l'attività non arreca

un danno significativo all'ambiente e può determinare benefici collaterali per uno o più obiettivi di sostenibilità, consistenti, tra l'altro, nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nell'adattamento ai cambiamenti climatici o nell'uso sostenibile e nella protezione delle acque e delle risorse marine).

Per conformarsi a tali criteri, i gestori devono utilizzare metodologie di certificazione, definite dalla Commissione europea mediante atti delegati, le quali mirano *inter alia* ad assicurare la solidità e la trasparenza degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo, a promuovere la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, a contribuire a garantire la sicurezza alimentare dell'Unione e a evitare la speculazione fondiaria (art. 8). Per ottenere il certificato di conformità, i gestori devono presentare una domanda a un sistema di certificazione e, una volta che questa sia stata accettata, un piano dell'attività, che include prove della conformità ai criteri Q.U.A.L.I.T.Y e il beneficio netto atteso in termini di assorbimento del carbonio o di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall'attività, e un piano di monitoraggio. Il sistema di certificazione nomina un organismo di certificazione, il quale svolge i controlli richiesti. Se viene accertata la conformità delle informazioni presentate, l'organismo redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato di conformità. Almeno ogni cinque anni, o più di frequente se così specificato nella metodologia di certificazione applicabile, sulla base delle caratteristiche della pertinente attività, l'organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione per confermare la conformità dell'attività e accertare il beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall'attività (art. 9).

Entro il 27 dicembre 2028, la Commissione europea deve istituire un registro dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, in modo da rendere pubbliche e accessibili le informazioni relative al processo di certificazione (art. 12). Fino a che esso non sia stato introdotto, i sistemi di certificazione mantengono registri di certificazione per rendere accessibili al pubblico le informazioni relative al processo di certificazione (art. 13, par. 3). Le unità certificate vengono rilasciate dai registri di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell'Unione solo dopo la generazione di un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o di riduzione delle emissioni dal suolo, attraverso un certificato di conformità valido risultante da un controllo di ricertificazione. Ogni unità certificata non può essere rilasciata più di una volta e non può essere utilizzata da più di una persona fisica o giuridica (art. 13, par. 4).

4. È legittimo chiedersi per qual motivo un gestore dovrebbe presentare la domanda funzionale a ottenere il certificato di conformità, sottoponendosi alla valutazione dell'organismo di certificazione e, almeno ogni cinque anni, ai controlli di ricertificazione. La risposta pare essere fornita dal considerando n. 42 del preambolo del regolamento (UE) 2024/3012, ove si afferma che “è opportuno che i certificati di conformità e le unità certificate siano funzionali

a diversi usi finali, quali la prova delle asserzioni relative al clima e altre asserzioni ambientali delle imprese (anche in materia di biodiversità) o lo scambio di unità certificate attraverso i mercati volontari del carbonio”.

Perciò, il gestore potrebbe ricavare almeno uno di due vantaggi. Intanto, conseguendo il certificato di conformità, può sostenere che le pratiche implementate contribuiscono effettivamente all’assorbimento di carbonio e/o alle riduzioni delle emissioni dal suolo, in quanto ciò è confermato da un ente terzo che ha provveduto alle opportune verifiche. Dunque, le pratiche in questione possono effettivamente essere qualificate come *green*, non integrando invece una forma di *greenwashing*.

Devono però considerarsi due ordini di difficoltà rilevanti sotto questo punto di vista. Da un lato, stabilire in maniera precisa quanto carbonio viene sequestrato o risparmiato è complesso o, per meglio dire, è difficile identificare un singolo metodo universalmente riconosciuto al fine di analizzare efficacemente il sequestro del carbonio in ogni tipo di suolo (per un’introduzione al tema, A. K. NAYAK ET AL, *Current and emerging methodologies for estimating carbon sequestration in agricultural soils: A review*, in *Science of Total Environment*, 2019, p. 890 ss.). Dunque, il compito degli organismi di certificazione sarà sicuramente complicato. Dall’altro lato, sorge la questione se ci si possa fidare davvero di quanto certificato e ricertificato da parte degli organismi in questione. Basti qui ricordare che, all’inizio del 2023, il *Guardian* pubblicò un articolo con il quale si accusava Verra, il principale certificatore di crediti di carbonio al mondo, di avere sopravvalutato le riduzioni di emissioni associate ai suoi crediti di deforestazione evitata, visto che solo il 6% di tale tipo di crediti si ricollegava a una reale riduzione delle emissioni (P. GREENFIELD, *Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows*, in *The Guardian*, 18 January 2023, disponibile [online](#)). Pertanto, bene fa il regolamento (UE) 2024/3012 a prevedere che gli organismi di certificazione devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o riconosciuti da un’autorità nazionale quali organismi competenti per l’ambito di applicazione del regolamento o per l’ambito specifico del sistema di certificazione, che devono essere giuridicamente e finanziariamente indipendenti dai gestori e che né l’organismo di certificazione, né alcuna parte di esso può essere un gestore o un gruppo di gestori, proprietario di un gestore o di un gruppo di gestori o di proprietà di questi e intrattenere con un gestore o con un gruppo di gestori relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità (art. 10). Inoltre, si stabilisce che i sistemi di certificazione devono operare in maniera indipendente sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti, in particolare per quanto riguarda, tra l’altro, la designazione e la formazione degli organismi di certificazione (art. 11, par. 2). Rimangono però due problemi: il regolamento non fornisce indicazioni quanto alle conseguenze derivanti dal fallimento delle pratiche di *carbon farming* sul medio/lungo termine (a parte gli aspetti concernenti la ricertificazione) e nulla

prevede circa sanzioni applicabili nei confronti dei gestori, degli organismi di certificazione e dei sistemi di certificazione.

Il secondo vantaggio derivante dall'ottenimento del certificato di conformità si ricollega allo scambio di unità certificate attraverso i mercati volontari del carbonio. Al riguardo, va ricordato che il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea si configura come un mercato obbligatorio che, però, copre soltanto le emissioni di certi gas a effetto serra e solamente in relazione a determinate attività (per esempio, l'anidride carbonica derivante dalla fabbricazione del vetro o da settori industriali ad alta intensità energetica, tra cui raffinerie di petrolio e acciaierie, o dal trasporto aereo e marittimo).

Tra le attività contemplate non rientrano quelle degli ambiti dell'agricoltura, delle foreste e dell'uso del suolo (con alcune eccezioni, per esempio per quel che riguarda il settore dei fertilizzanti), ma le imprese attive in questi campi possono operare su mercati volontari e, quindi, calcolare la loro quantità di emissioni e acquistare crediti di carbonio. Un credito di carbonio rappresenta una tonnellata di CO₂ equivalente sequestrata, evitata o ridotta attraverso un progetto specifico, il quale deve essere certificato da standard internazionali, quali *Verified Carbon Standard* o *Climate, Community & Biodiversity Standards* (gestiti entrambi dalla summenzionata Verra). I crediti possono poi essere scambiati su apposite piattaforme come il *Voluntary Carbon Market* o mediante intermediari con soggetti che intendano compensare volontariamente le proprie emissioni.

Allora, sicuramente i gestori che ottengano il certificato di conformità potranno ricavare un'utilità nell'ambito dei mercati volontari. Rimane sullo sfondo la questione relativa alla possibilità di estendere il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione ai settori agricolo, delle foreste e dell'uso del suolo (M. C. LEACH, *Making Hay with the ETS: Legal, Regulatory, and Policy Intersections in the Integration of Agriculture into the European Union Emissions Trading Scheme*, in *Carbon & Climate Law Review*, 2022, p. 114 ss., in particolare p. 115, ove si afferma: “that a major emitting sector like agriculture continues to be excluded from the ETS has more to do with the contextual historical circumstances of the ETS’s origins, rather than any principled rationale to not include it”) o di creare un sistema specifico per quegli ambiti (si veda lo studio svolto per la Commissione europea dal titolo *Pricing agricultural emissions and rewarding climate action in the agri-food value chain*, 2023, disponibile [online](#)).

Un altro aspetto degno di menzione è l'individuazione di un ulteriore richiamo nel diritto derivato dell'Unione al principio “non arrecare un danno significativo” (più spesso indicato come principio DNSH, riprendendo l'acronimo inglese). Esso, infatti, presente *in nuce* nella comunicazione sul *Green Deal* europeo, ha trovato spazio nel regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, nel regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. regolamento tassonomia) e nel regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (per una

panoramica, R. FAMÀ, *Beyond “Fit for 55”: The emergence of the “Do No Significant Harm” principle in EU law and EU funding mechanisms*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2025, p. 1 ss.). Il punto è che, nella versione originaria del primo degli atti ora menzionati, esso era semplicemente un criterio sulla base del quale valutare se un investimento fosse sostenibile. A seguito di una modifica realizzata con il regolamento (UE) 2020/852, una disposizione del regolamento (UE) 2019/2088 (l’art. 2 *bis*) è dedicata al principio DNSH, qualificato come tale, proprio come avviene negli altri due regolamenti.

La questione della natura giuridica della figura considerata è certamente controversa e, per questo, dibattuta (si vedano per esempio G. M. CARUSO, *Il principio “do no significant harm”: ambiguità, caratteri e implicazioni di un criterio positivizzato di sostenibilità ambientale*, in *La cittadinanza europea*, 2022, p. 151 ss.; F. SPERA, *Da valutazione “non arrecare un danno significativo” a “principio DNSH”: la codificazione di un nuovo principio europeo e l’impatto di una analisi trasversale rivolto al futuro*, in *Quaderni AISDUE*, 2022, p. 739 ss.; I. COSTANZO, *Il principio Do No Significant Harm (DNSH) nel processo di transizione ecologica: un itinerario di riflessione*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2023, p. 701 ss.; A. BARTOLINI, *Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH*, in *federalismi.it*, 26 giugno 2024, p. 51 ss.; R. BIFULCO, *Nascita di un principio? La tormentata formazione del Do No Significant Harm*, in *RGAonline*, 1° dicembre 2024;). Certamente, suscita più di qualche dubbio la modalità con cui si è giunti ad affermarne l’esistenza: in effetti, pare difficile ammettere che un regolamento possa introdurre un principio nell’ordinamento dell’Unione. Piuttosto, lo si può ritenere espressione di figure già esistenti, quali il principio di non regressione in materia ambientale (al riguardo, A. S. BRUNO, *Il PNRR e il principio del Do Not Significant Harm (DNHS) davanti alle sfide territoriali*, in *federalismi.it*, 14 marzo 2022, p. 9), il principio di precauzione o il principio di prevenzione.

A prescindere da ciò, si segnala che nel regolamento (UE) 2024/3012 il DNSH è uno dei due criteri di cui tenere conto per accertare la sostenibilità di un’attività (art. 9) e che viene qualificato come principio sia nell’articolato (art. 9, par. 3, lett. b), ai sensi del quale i requisiti minimi di sostenibilità, se del caso, sono coerenti con i criteri di vaglio tecnico afferenti al principio “non arrecare un danno significativo”, sia nel preambolo (punto 24, ove si offre la medesima indicazione quanto ai requisiti minimi di sostenibilità).

Infine, va detto che nella propria proposta la Commissione europea aveva ritenuto che il tema della tutela dei diritti fondamentali fosse irrilevante (COM (2022) 672final, cit., p. 10). Sul punto, il Parlamento europeo ha proposto due emendamenti relativi al fatto che le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli non dovrebbero incidere negativamente sulla sicurezza alimentare dell’Unione, non dovrebbero comportare l’accaparramento dei terreni o la speculazione fondiaria e dovrebbero rispettare i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene (emendamento 23 ed emendamento 99, disponibili [online](#)). Il testo definitivo tiene conto di ciò, visto che nel preambolo si afferma

che, nell'elaborare metodologie di certificazione nel contesto della carbonicoltura, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione "la necessità di contribuire a garantire la sicurezza alimentare, di promuovere la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e di evitare che i terreni siano acquistati a fini speculativi con effetti negativi sulle comunità rurali, nonché di rispettare i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene interessate da tali attività, se del caso conformemente al diritto nazionale, sia all'interno che all'esterno dell'Unione" (considerando n. 25). Peraltro, i riferimenti al rispetto dei diritti delle comunità rurali e delle popolazioni indigene avrebbero potuto essere ulteriormente arricchiti, prendendo a modello quanto risultante dal preambolo del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (c.d. regolamento deforestazione). In questo, infatti, si richiama ripetutamente il principio del consenso libero, previo e informato, diretto a garantire che i potenziali impatti sui popoli indigeni siano presi in debita considerazione nel contesto dei processi decisionali relativi ai progetti che li riguardano (considerando n. 29, n. 57 e n. 59). Il che sembra maggiormente coerente con quanto era stato affermato nell'*EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024* e nel *Commission Staff Working Document* dal titolo *Applying the Human Rights Based Approach to international partnerships. An updated Toolbox for placing rights-holders at the centre of EU's Neighbourhood, Development and International Cooperation*, circa l'impegno dell'Unione nel promuovere i diritti dei popoli indigeni, nonché con il principio di non discriminazione, che rientra tra i valori fondativi elencati all'art. 2 TUE e tra i diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali ex art. 21, par. 1.

5. È stato detto che il settore agricolo deve affrontare tre sfide enormi e interconnesse: ridurre le emissioni di gas a effetto serra, adattarsi ai cambiamenti climatici e produrre più cibo per una popolazione mondiale in crescita e sempre più ricca (J. VERSCHUUREN, *Towards an EU Regulatory Framework for Climate-Smart Agriculture: The Example of Soil Carbon Sequestration*, in *Transnational Environmental Law*, 2018, pp. 301-302). Trovare la quadra è evidentemente complicato, perché produrre più cibo comporterà maggiori emissioni, le quali avranno un impatto negativo sui cambiamenti climatici. Il *carbon farming* può offrire un supporto sotto questo punto di vista, pur non potendo rappresentare l'unica soluzione.

Il regolamento (UE) 2024/3012 si pone allora come strumento che può sostenere la realizzazione di determinate pratiche nel contesto dell'Unione europea. Come si è cercato di evidenziare in questo contributo, sorge qualche dubbio in relazione ai vantaggi che i gestori possono conseguire, visto che, da un lato, si otterrebbe un certificato di conformità che permetterebbe semplicemente di affermare che quelle pratiche sono davvero *green*, mentre dall'altro si può ricavare un'utilità nell'ambito dei mercati volontari dei crediti di carbonio. Sicuramente, un'inclusione dei settori dell'agricoltura, delle

foreste e dell'uso del suolo nel sistema (obbligatorio) di scambio di quote di emissione dell'Unione europea avrebbe un effetto ancor più incentivante. In alternativa, si potrebbe optare per la creazione di un sistema obbligatorio *ad hoc*.

Tra gli altri profili di interesse del nuovo regolamento, vi sono un'ulteriore menzione del principio DNSH e l'apparente conferma che esso non sarebbe un mero criterio ma, appunto, un vero e proprio principio del diritto ambientale dell'Unione europea e la questione relativa alla possibilità di dare maggiore rilievo alla tutela dei diritti delle comunità rurali e delle popolazioni indigene.

ABSTRACT (ITA)

Il regolamento (UE) 2024/3012 mira a valorizzare il *carbon farming*, ossia a incentivare l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso un modello di *business* verde che ricompensa gli agricoltori per l'adozione di pratiche e processi migliori di gestione del suolo, in quanto rigenerativi. Nel presente scritto, chiarita la nozione di *carbon farming* e l'interesse dell'Unione per la materia, si intende illustrare la disciplina posta dal regolamento (UE) 2024/3012 e affrontare alcuni aspetti critici, concernenti i vantaggi ricavabili dall'ottenimento di un certificato di conformità secondo quanto disposto da tale atto, il principio DNSH e la tutela dei diritti fondamentali delle comunità rurali e delle popolazioni indigene.

ABSTRACT (ENG)

Regulation (EU) 2024/3012 aims to support carbon farming, that is, to incentivize the elimination of greenhouse gas emissions through a green business model that rewards farmers for adopting improved and regenerative soil management practices and processes. In this paper, having clarified the notion of carbon farming and the Union's interest in the subject, the aim is to offer an overview of Regulation (EU) 2024/3012 and to address some critical issues, concerning the benefits that can be derived from obtaining a certificate of compliance under the provisions of this act, the DNSH principle, and the protection of the fundamental rights of rural communities and indigenous peoples.